



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì - Cesena

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO 68 DEL 20/12/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025..
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 21:00 in San Mauro Pascoli, presso la Residenza Municipale, convocato dal Sindaco con avviso prot. n. 21349 del 16/12/2024, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 1^ convocazione ed in sessione straordinaria.

Risultano all'appello, oltre al Sindaco Avv. Moris Guidi, che assume la presidenza, i Signori Consiglieri:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BIANCHINI TIZIANO	X		10	BARDUCCI AZZURRA	X	
2	GUIDI MORIS	X		11	RIZZO MICHELE	X	
3	ALESSANDRI ALBERT	X		12	PIERONI RICCARDO	X	
4	MARONI LISA	X		13	PASCUZZI SIMONE	X	
5	CASADEI KATIA		AG	14	MARCANTONI MILENA	X	
6	MERCIARI FAUSTO	X		15	MARSEGLIA DOMENICO	X	
7	GORI SILVIA	X		16	DELLACHIESA FRANCESCO	X	
8	STEFANI ENRICA	X		17	MONTANARI THOMAS	X	
9	EVANGELISTA GIANLUCA	X					

Partecipa, il Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Valente.

Il Presidente Avv. Moris Guidi, constatato il numero legale, dichiara l'apertura della seduta e nomina scrutatori i Sigg.ri: GORI SILVIA, RIZZO MICHELE, MARCANTONI MILENA.

E' presente alla seduta di Consiglio Comunale, l'Assessore esterno Sig.ra Stefania Presti.

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione di cui in oggetto è stata sottoposta con esito favorevole al parere della Commissione Consiliare Affari Generali in data 17/12/2024;

UDITA la relazione dell'Assessore Albert Alessandri che illustra la proposta di deliberazione;

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n.16

Favorevoli n.11

Contrari \

Astenuti n.5 Pascuzzi, Marcantoni, Marseglia, Dellachiesa, Montanari

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano da parte dei consiglieri presenti e votanti con il seguente esito:

Presenti n.16

Favorevoli n.11

Contrari \

Astenuti n.5 Pascuzzi, Marcantoni, Marseglia, Dellachiesa, Montanari

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art.26 bis comma 1 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su supporto informatico presso l'Ufficio Segreteria, quale verbale della seduta.

Visto l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";

- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";

- al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";

- al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

- al comma 752: "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

- al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";

- al comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

Visto altresì

- l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VALENTE, MORIS GUIDI e stampato il giorno 10/01/2025 da Enrica Montanari. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;

- l'art. 1, c. 741, L. n. 160/2019 che definisce gli oggetti dell'imposta;

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VALENTE, MORIS GUIDI e stampato il giorno 10/01/2025 da Enrica Montanari. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2025 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2025;

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con atto n. 15 DEL 13/5/2020 e ss.mm.ii. in attuazione delle facoltà incise dal comma 777 dell'art. 1 della L. n. 160/2020;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 68 del 22/12/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO VALENTE, MORIS GUIDI e stampato il giorno 10/01/2025 da Enrica Montanari. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

referimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso sulla presente proposta ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno di imposta 2025 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come da allegato "A" alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

3. di stimare in € 2.616.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4. di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

5. di dichiarare infine con separata votazione, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, Confermato, sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. Moris Guidi

Il Vice Segretario
Francesco Valente



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì - Cesena

PROPOSTA NUMERO 76 DEL 21/11/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025
----------	---

**PARERE TECNICO
ART.49 D.LGS. 267/2000**

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 06/12/2024

Il Responsabile
Alberto Merante



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì - Cesena

PROPOSTA NUMERO 76 DEL 21/11/2024

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025
----------	---

**PARERE CONTABILE
ART.49 D.LGS. 267/2000**

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:
PARERE FAVOREVOLE

San Mauro Pascoli, 13/12/2024

Il Responsabile
Alberto Merante

Prospetto aliquote IMU - Comune di SAN MAURO PASCOLI

ID Prospetto 2002 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 22/11/2024 alle 10:36:12

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 10/01/2025 da Enrica Montanari.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.